



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

accordo relativo all'orario di lavoro del personale in servizio presso l'amministrazione
centrale – Ruolo Agricoltura

Il giorno 17 luglio 2007, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra la delegazione amministrativa di contrattazione integrativa del MIPAF – sezione Agricoltura ed i rappresentanti delle OO.SS. territoriali e della RSU,

VISTO il CCNL riguardante le tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996 per il comparto Ministeri;

VISTO il CCNL comparto Ministeri 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, ed in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. b);

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo del MIPAF sottoscritto il 25 giugno 2001;

VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 25 giugno 2007, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL comparto Ministeri 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, in materia di articolazione delle tipologie di orario di lavoro;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha illustrato nella riunione del 10 luglio u.s. le caratteristiche di funzionamento del sistema automatico di rilevazione delle presenze e del S.I.A., programma di gestione dei dati raccolti, e che la stessa Amministrazione ha dichiarato l'assoggettamento del SIA ad una fase di collaudo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2007, con verifica dei risultati nell'ambito di un esame congiunto con le OO.SS. da tenersi a dicembre p.v.;

SI CONVIENE

Art. 1
(ambito di applicazione)

1. Il presente accordo si applica al personale in servizio presso le sedi di lavoro del Ruolo Agricoltura.
2. Le disposizioni contenute nel presente accordo entrano in vigore il 1 ottobre 2007, previa adozione di apposita circolare da parte dell'Amministrazione.

Art. 2
(orario di lavoro)

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato in 5 giorni, dal lunedì al venerdì per sei ore antimeridiane e sei ore di rientri pomeridiani alla settimana.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

2. Nell'ambito dell'orario di servizio, i rientri pomeridiani avvengono, con le seguenti modalità alternative, da concordare con il dirigente dell'unità organizzativa ove il dipendente presta servizio:
 - a) con due rientri settimanali di tre ore;
 - b) con tre rientri settimanali di due ore;
 - c) con cinque rientri settimanali di un'ora e 12 minuti.

3. L'Amministrazione, allo scopo di contemperare le esigenze di copertura dell'orario di servizio con le richieste di fruizione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti, valuterà tali richieste, in relazione ad eventuali addensamenti di istanze riferite ad una delle articolazioni di cui al comma precedente, sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
 - a. terapie mediche salvavita, tossicodipendenze ed assimilabili;
 - b. benefici previsti dalla legge 104/1992;
 - c. figli minori di 11 anni;
 - d. familiari, anche non conviventi, che necessitano di assistenza sanitaria anche domiciliare o che siano diversamente abili, certificati da specialisti delle strutture competenti;
 - e. attività di volontariato (legge n. 266/1991).

Art. 3
(flessibilità)

1. Previa attivazione del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, per le tipologie di orario di cui all'art. 2, è prevista la flessibilità in entrata e in uscita:

Flessibilità in entrata

- si articola dalle ore 7,30 alle ore 9,15;

Flessibilità in uscita

- si articola nella possibilità di anticipare sino ad un massimo di 1 ora l'uscita, rispetto all'orario di lavoro.

2. La flessibilità in entrata prevede, per il rispetto dell'orario di lavoro giornaliero, una uscita correlata nello stesso giorno, applicando la medesima fascia temporale di flessibilità all'orario previsto per l'uscita.

3. La flessibilità in uscita prevede il recupero del tempo dell'anticipo, d'intesa con il dirigente, entro il mese successivo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

4. Il personale deve comunque assicurare la presenza sul posto di lavoro nella fascia oraria 9,15 - 13,15.

Art. 4
(turnazioni)

1. Presso gli uffici ove sia necessaria una organizzazione del lavoro a turni diurni, l'orario di lavoro, è il seguente:
- turni di 8 ore continuative per 4 giorni alla settimana (alternativamente "dall'orario di inizio del turno" ovvero "sino all'orario di fine del turno") e turno di 4 ore il 5° giorno.
2. Per i servizi funzionanti 24 ore su 24, che necessitano quindi di una organizzazione del lavoro a turni diurni e notturni, l'orario di lavoro è il seguente:
- turni di 9 ore e 30 minuti, con 30 minuti di pausa, per 4 giorni la settimana.
3. L'organizzazione del servizio e la relativa assegnazione dei turni spetta al dirigente che li determinerà armonizzandoli per tutti i dipendenti, nel rispetto delle esigenze di servizio.
4. Gli uffici di cui ai punti 1 e 2 indicati nel decreto dipartimentale che stabilisce l'orario di servizio sono i seguenti:
a) uffici di diretta collaborazione, limitatamente ai servizi individuati dal Capo di Gabinetto;
b) segreterie dei Capi Dipartimento e Direttori generali;
c) uffici di supporto logistico-organizzativo individuati nell'accordo FUA, per i quali è prevista l'indennità di turno diurno o notturno.
5. Ove sia necessario per particolari esigenze di servizio, in alternativa alle tipologie di orario di cui al comma 1, potrà essere applicato l'orario plurisettimanale, mediante programmazione di calendari plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore che ciascun dipendente deve effettuare.

Art. 5
(pausa pranzo)

1. Nei casi di cui all'art. 7 del CCNL 12 gennaio 1996, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti, nella fascia oraria 13,15 - 15,00.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

2. Al dipendente che non attiva il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze per usufruire della pausa, verrà automaticamente registrata l'interruzione dell'orario di lavoro per 30 minuti.
3. Il dipendente che attiva il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze per usufruire della pausa, può estendere l'intervallo di 30 minuti, sino ad un massimo di ulteriori 30 minuti, da recuperare al termine dell'orario di lavoro giornaliero.

Articolo 6
(banca delle ore)

1. Previa attivazione del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, è istituita una banca delle ore, con l'apertura, su richiesta del dipendente, di un conto individuale, in attuazione dell'art. 27 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001.
2. Nel conto individuale confluiscono, le ore lavorate oltre il normale orario di lavoro (ore di lavoro straordinario o supplementare) debitamente autorizzate.
3. Le ore depositate, possono essere utilizzate, come lavoro straordinario retribuito, entro l'anno di maturazione, nei limiti della disponibilità di bilancio. Tale utilizzo si intende tacitamente richiesto dal lavoratore, salvo l'espressa indicazione contraria del dipendente, che dovrà essere comunicata alla fine di ogni trimestre.
4. Le ore depositate, possono essere utilizzate, d'intesa con il dirigente, per le seguenti finalità, nell'ordine:
 - a) per recuperare la flessibilità in uscita secondo l'art. 6, comma 3;
 - b) per compensare ritardi o permessi brevi, autorizzati ai sensi dell'art. 20 del CCNL vigente, entro il mese successivo;
 - c) come riposo compensativo da fruire entro l'anno successivo a quello di maturazione.
5. L'Amministrazione si impegna ad adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto del diritto di ogni dipendente ad essere informato circa il proprio "conto personale".

Articolo 7
(disposizioni finali)

- T. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme legislative, tra cui la legge n. 1204/1971, in materia di tutela della lavoratrice madre, e la legge n. 53/2000, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, e di contrattazione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

collettiva vigenti in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. Decorsi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, le parti si impegnano a valutare congiuntamente le eventuali problematiche emerse in sede di attuazione dello stesso, tenuto anche conto dell'innovazione derivante dall'introduzione del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS. TERRITORIALI

CGIL

CISL

UIL

INTESA

RDB

FLP

UNSA-CONFSAL

RSU